



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
CLAUDIO PROIETTI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLES
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 25
31 maggio 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La disciplina fiscale della somministrazione di vitto ai dipendenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, **sono totalmente escluse dal reddito di lavoro dipendente: i) le somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, ivi incluse quelle sottostanti a convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i ristoranti, ovvero con esercizi pubblici convenzionati** (Risoluzione n. 63/E/2005), nonché; ii) la **fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti** (Circolare n. 326/E/1997). La totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle suindicate prestazioni è subordinata alla condizione che **le stesse siano offerte alla generalità dei dipendenti** (o a categorie omogenee di essi). Diversamente, le medesime erogazioni offerte solo a taluni lavoratori **concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente di quest'ultimi** (Circolare n. 5/E/2018). Le spese sostenute **per la gestione della mensa aziendale sono completamente deducibili** dal reddito d'impresa e **non sono soggette all'ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR.**

Premessa

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, **sono totalmente escluse dal reddito di lavoro dipendente:**



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- le **somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro** o gestite da terzi, ivi incluse quelle sottostanti a convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i ristoranti, ovvero con esercizi pubblici convenzionati (Risoluzione n. 63/E/2005), nonché;
- la **fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti** (Circolare n.326/E/1997).

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO MENSA

Gestione diretta del servizio mensa	La gestione diretta della mensa da parte dell'impresa è caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede direttamente all'organizzazione del servizio di mensa per i propri dipendenti e, cioè, alla preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Può esserci anche una gestione diretta "impropria", caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede alla somministrazione ai propri dipendenti di alimenti e bevande non preparati dalla stessa ma forniti da terzi.
Gestione indiretta del servizio mensa	La gestione della mensa può essere anche "indiretta", vale a dire data in appalto a terzi o gestita sulla base di contratti di somministrazione o di apposite convenzioni. Secondo l'Amministrazione finanziaria, non è, però, sufficiente l'esistenza del solo contratto di appalto per configurare il concetto di mensa aziendale, ma è necessaria la sussistenza dell'obbligo assunto dall'appaltatore di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante (Risoluzione n. 202/E/2002).

Osserva

Come chiarito dalla circolare n. 326/E/1997, **non costituiscono compensi in natura**, ad esempio, i **pasti consumati dai collaboratori domestici e dai camerieri o dal cuoco di un ristorante**. Analogo trattamento **è riservato ai pasti consumati dal personale imbarcato su navi**, treni e aerei (Relazione governativa al DLgs. 2.9.97 n. 314).

Beneficiari dei servizi di mensa

La totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle suindicate prestazioni è subordinata alla condizione che **le stesse siano offerte alla generalità dei dipendenti** (o a categorie omogenee di essi):

- **tenuto conto delle differenti categorie previste nel codice civile** (dirigenti, quadri, operai e impiegati) e;

- avuto **riguardo di tutti i dipendenti in possesso di una certa caratteristica** (tipo di qualifica, livello contrattuale, tutti i dipendenti impiegati in un medesimo stabilimento, ecc.).

Osserva

Diversamente, le medesime erogazioni offerte solo a taluni lavoratori **concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente di quest'ultimi** (Circolare n. 5/E/2018).

Mensa aziendale "diffusa" (card elettroniche)

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 63/E/2005, costituisce un **servizio di "mensa aziendale diffusa" l'attribuzione di card elettroniche** dotate di apposito badge elettronico e predisposte con i seguenti specifici vincoli:

- consentono **una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio**;
- non **consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione** e, pertanto, il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi.

Osserva

Le **card in possesso di tali caratteristiche non rappresentano titoli di credito**, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto. Il dipendente può, quindi, rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, **sono abilitati a gestire la card elettronica**.

Servizio sostitutivo di mensa con "App mobile"

Nel principio di diritto 8.10.2018 n. 3, è stato affermato che il servizio sostitutivo di mensa reso con "App mobile" per smartphone **non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, **essendo tale servizio assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto**.

Osserva

Tuttavia, è stato condivisibilmente osservato in dottrina che il principio di diritto in commento **non riporta alcun riferimento al limite di non imponibilità giornaliero** previsto per i buoni pasto elettronici, fermandosi alle mense aziendali. In considerazione di ciò (mancato richiamo alla soglia di esenzione giornaliera prevista per i buoni pasto elettronici), l'"App mobile" in questione sembra sia

assimilata più che altro alle "card elettroniche", denominate "mensa aziendale diffusa", con l'effetto che **le prestazioni rese attraverso l'App mobile non dovrebbero mai concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente**, a prescindere dal superamento o meno della soglia di esenzione prevista per i buoni pasto elettronici (7,00 euro fino al 2019, 8,00 euro dal 2020).

La Deducibilità delle spese di mensa in capo alla società

Le spese sostenute **per la gestione della mensa aziendale sono completamente deducibili** dal reddito d'impresa. Come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 6/E/2009:

- l'ipotesi di spese sostenute da un'impresa per la **gestione diretta di un servizio di mensa aziendale** non può essere ricondotta all'ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Osserva

In questa ipotesi, infatti, **le spese sostenute dal datore di lavoro riguardano l'acquisto di beni e servizi** ed eventualmente **quelle per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti** da somministrare e non l'acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.

- nell'ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, il relativo costo non subisce limitazioni alla deducibilità**, tenuto conto che **lo stesso è sostenuto per l'acquisizione di un servizio complesso** non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Osserva

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E/2020, anche l'ipotesi in cui l'impresa stipuli una convenzione con un esercizio pubblico per fornire un servizio di mensa esterna ai propri dipendenti **non può essere ricondotta alla fattispecie prevista** dall'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Conseguentemente, l'importo che, in base alla convenzione stipulata, **il datore di lavoro paga all'esercente un pubblico esercizio**, quale corrispettivo per i pasti consumati dai dipendenti, costituisce **un costo che non subisce limitazioni alla deducibilità in quanto lo stesso è sostenuto per l'acquisizione di un servizio di mensa** (esterna), cioè di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

